

N. 3554

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, PACE e MARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1998

Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone trova ampia giustificazione nel fatto che, da più di quattro lustri, i ricercatori universitari sono in attesa di uno stato giuridico.

Il provvedimento in questione tende, pertanto, a porre riparo a tale situazione, ormai insostenibile. Tuttavia, si attende che il Parlamento ponga mano, quanto prima, al riordino complessivo dello stato giuridico della docenza universitaria.

L'articolo 1 stabilisce che, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dello stato giuridico dei professori universitari, i ricercatori confermati ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, costituiscono la terza fascia del ruolo unico dei professori universitari. L'articolo 2, ai commi 1 e 2, prevede che agli stessi venga attribuita la responsabilità didattica dei corsi o di regolari

attività didattiche e siano applicate le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati, in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, nonché di congedi per attività didattiche e scientifiche.

In particolare, al comma 3 stabilisce che i professori in ruolo di terza fascia sono componenti degli organi accademici, compreso il consiglio di facoltà, costituendone elettorato attivo, anche ai fini dell'elezione del rettore.

L'articolo 3 prevede, infine, l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dello stato giuridico dei docenti universitari, i ricercatori, confermati ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, costituiscono la terza fascia del ruolo unico dei professori universitari, ferme restando le disposizioni per essi vigenti in materia di trattamento economico.

Art. 2.

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale di ciascun corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca, compatibilmente con le esigenze della programmazione dell'offerta formativa e assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, i professori in ruolo di terza fascia assumono la responsabilità didattica di corsi o di regolari attività didattiche che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca.

2. Ai professori in ruolo di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari ed associati, di cui agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, nonché di congedi per attività didattiche e scientifiche.

3. I professori in ruolo di terza fascia sono componenti degli organi accademici, compreso il consiglio di facoltà, costituendone elettorato attivo, e partecipano alle loro deliberazioni, ad eccezione di quelle re-

lative alla copertura dei posti di ruolo di I e II fascia. Essi partecipano, altresì, all'elettorato attivo per l'elezione del rettore.

4. Gli statuti emanati dai singoli atenei prevedono l'attribuzione ai professori in ruolo di terza fascia della direzione dei centri, di laboratori e di servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché del coordinamento di gruppi di ricerca.

5. Le Accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori in ruolo di terza fascia, appartenenti al settore scientifico-disciplinare nel quale sono contenute le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

Art. 3.

1. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, limitatamente alle parole da «il limite massimo» fino a «200 ore».